



CITTA' DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 20/06/2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA. RIAPERTURA CONDIZIONATA DELLE AREE GIOCO ATTREZZATE

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 con il quale, tra l'altro, viene consentita la riapertura al pubblico delle aree attrezzate per il gioco dei bambini nel rispetto delle misure illustrate nel relativo allegato;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n 22 del 18 maggio 2020 con il quale, sulla scorta delle nuove disposizioni di cui al predetto DPCM e considerate le stringenti misure previste dalle allegate linee guida, confermava il divieto di accesso alle aree gioco attrezzate già disposto con la precedente ordinanza n. 9 del 12 marzo 2020;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Regione n. 566 del 12 giugno 2020 con la quale sono state fornite le nuove misure da attuare in caso di riapertura delle predette aree gioco e che riguardano aspetti relativi a:

- accessibilità degli spazi
- compiti del gestore
- responsabilità del genitore o dell'adulto familiare accompagnatore o del ragazzo se almeno 14enne;

DATO ATTO che la riapertura delle predette aree impone l'adozione delle nuove misure per il contenimento del rischio di contagio mediante la periodica pulizia delle singole aree attrezzate e l'indicazione di comportamenti per l'adulto accompagnatore dei bambini ovvero per i ragazzi se almeno 14enni e che tali comportamenti andranno resi noti mediante appositi avvisi presso le singole aree gioco;

RITENUTO necessario dover riammettere l'uso delle aree gioco ai bambini dopo il lungo periodo di sospensione delle attività ludiche all'aperto considerando il gioco un diritto fondamentale per le bambine e i bambini di rilevante importanza per la loro crescita psico-fisica e per lo sviluppo delle capacità sociali e relazionali;

PRECISATO che le misure da tenere presso le aree gioco attrezzate e che riguardano le persone che le frequentano sono:

- a)- usare sempre la mascherina tranne i bambini di età inferiore a 6 anni
- b)- mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro
- c)- evitare gli assembramenti

- d)- l'accesso alle aree gioco del minore deve essere consentito con un solo adulto accompagnatore
- e)- sullo stesso gioco è ammessa la presenza di non più di due bambini
- f)- disinfettare le mani subito dopo il gioco
- g)- adottare sempre comportamenti responsabili;

VISTO l'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute;

ORDINA

a far tempo dalla data della presente e per i motivi in premessa specificati, la revoca della propria ordinanza n. 22 del 18.05.2020.

Presso le aree gioco attrezzate è fatto obbligo di:

- a)- usare sempre la mascherina, tranne i bambini di età inferiore a 6 anni**
- b)- mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro;**
- c)- evitare gli assembramenti**
- d)- l'accesso alle aree gioco del minore deve essere consentito con un solo adulto accompagnatore**
- e)- sullo stesso gioco è ammessa la presenza di non più di due bambini**
- f)- disinfettare le mani subito dopo il gioco**

RACCOMANDA

a tutti l'adozione di comportamenti responsabili atti ad evitare rischi di contagio.

AVVERTE

che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento, è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 salvo che il fatto costituisca più grave reato

DISPONE

che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso il sito web www.morbegno.gov.it

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- alla Prefettura di Sondrio;
- alla Questura di Sondrio;
- alla Comando Prov.le Carabinieri di Sondrio;
- al Comando della Polizia Locale di Morbegno.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo comunale online **nonché con l'apposizione degli avvisi indicati in premessa presso tutte le aree gioco attrezzate.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai sensi dell'art. 8, L.7 agosto 1990, nr. 241 ss.mm, si comunica che il responsabile del procedimento è Paolo Tarabini, Comandante della Polizia Locale di Morbegno.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
Alberto Gavazzi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAVAZZI ALBERTO;1;13249394